



Rep. Ord. N° 562 del 02/09/2016

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione a Favaro Veneto nella Zona nord ovest**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Municipalità di Favaro Veneto in data 28/04/2016 con nota prot. n. 205197 ha inoltrato alla Direzione Mobilità e Trasporti l'ordine del giorno n° 5 approvato dal Consiglio di Municipalità del 19/04/2016 avente ad oggetto "Regolamentazione della circolazione zona nord ovest Favaro Veneto";
- in data 31/05/2016 è stato effettuato apposito incontro tra la Municipalità di Favaro Veneto e la Direzione Mobilità e Trasporti, in occasione del quale è stata illustrata la proposta di riorganizzazione dei sensi di circolazione e sono state analizzate le caratteristiche della stessa;

### Considerato che:

- l'ordine del giorno della Municipalità prevede una riorganizzazione dei sensi di circolazione a seguito delle numerose segnalazioni pervenute alla Municipalità stessa;
- le segnalazioni inoltrate lamentavano difficoltà nell'accesso alle proprietà private a seguito della presenza di auto in sosta lungo la strada nonché l'eccessivo traffico in taluni momenti della giornata;

### Riconosciuto che:

- le vie oggetto di revisione delle regolamentazioni sono in buona parte prive di marciapiedi e presentano una sezione ridotta, che non consente contemporaneamente la sosta ed il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia;
- all'interno del tessuto urbano sono presenti degli istituti scolastici che in specifici momenti della giornata generano un incremento di traffico veicolare;
- la proposta di riorganizzazione non prende in considerazione anche una regolamentazione della sosta che sarà oggetto eventualmente di una successiva analisi;

### Verificato che:

- una revisione dei sensi di circolazione con introduzione di sensi unici consente di fluidificare la circolazione soprattutto nei momenti di maggior congestione, imponendo specifici percorsi;
- l'introduzione di sensi unici di circolazione elimina le criticità determinate dalle ridotte sezioni stradali, rendendo compatibile la sosta dei veicoli con lo scorrimento degli stessi;
- l'introduzione di sensi unici di circolazione limita le criticità tra accesso alle proprietà private e sosta di veicoli su strada;

**Verificato inoltre che** la revisione dei sensi di circolazione risulta compatibile con il vigente Piano Particolareggiato del Traffico Urbano di Favaro Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°191 del 23/03/2005, che prevedeva tra l'altro l'istituzione di una zona a velocità limitata 30 km/h;

**Ravvisata** l'esigenza di disporre le modifiche ai sensi di circolazione in via sperimentale al fine di monitorarne gli effetti ed introdurre successivamente i necessari correttivi.

**Visto:**

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

**ORDINA**

1. **rivedere in via sperimentale i sensi di circolazione nelle vie comprese tra via Monte Cervino, via San Donà, via Altinia, via Borgo San Pietro e via Val Fiorentina secondo l'allegato grafico del presente provvedimento. Nelle specifico godono del diritto di precedenza rispetto le laterali le seguenti strade:**
  1. via Passo Pordoi;
  2. via Passo Bernina;
  3. via Marmolada;
  4. via Passo San Boldo;
  5. via Borgo San Pietro;
2. **fissare su ogni intersezione il divieto di sosta entro 10m dalla stessa;**
3. **fissare per ogni laterale che si immette sulla viabilità principale l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, compatibilmente con la visibilità dell'intersezione, nonché la consentita direzione obbligatoria;**
4. **segnalare agli accessi e alle uscite della zona compresa tra le vie indicate al punto 1 l'inizio e la fine della Zona a velocità limitata 30 km/h**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal momento della posa della segnaletica stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità e Trasporti, ed al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora di effettuazione degli interventi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 02/09/2016

IL DIRIGENTE

*Arch. Loris Sartori*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

